

## **Parere del Consiglio Nazionale Forense n. 38 del 16 marzo 2016**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma formula sei distinti quesiti inerenti il Regolamento n. 6 /2014 sulla formazione continua, così come modificato nella seduta del 30 luglio 2015 (e da ultimo nella seduta del 19 febbraio 2016).*

La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale si conforma.

La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.

*(omissis)*

Sul quesito 6 (compensazione crediti nel triennio).

L'indicazione di crediti formativi minimi da conseguire annualmente è posta al fine di evitare di concentrare l'adempimento dell'obbligo nel corso di un periodo ristretto, cosa che si porrebbe in contrasto con il concetto stesso di formazione continua quale processo di costante accrescimento culturale e professionale.

La compensazione tra crediti conseguiti in eccesso rispetto ai minimi annuali e crediti conseguiti in misura inferiore è consentita nei modi e nei termini di cui all'art. 12 co. 5. L'esclusione della compensazione in materia di deontologia ed etica professionale mira a far sì che ogni iscritto consegua almeno tre crediti formativi annui in tale materia. Nulla vieta che i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie deontologiche nel corso di un anno formativo possano essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell'annualità consecutiva, fermo restando l'obbligo di conseguire almeno tre crediti in deontologia ed etica professionale anche in tale annualità.